

Tribunale Di Venezia
Sezione Specializzata In Materia Di Impresa, Decr. 9 Marzo 2026
Pres. L. TOSI; Rel. M. BASSI

(Omissis)

X, socio non amministratore di Alfa srl, titolare di una quota del 15% del capitale sociale, ha proposto ricorso ex art. 2409 c.c. denunciando gravi irregolarità nella gestione di Alfa srl da parte del suo amministratore unico, nonché socio titolare del 70% del capitale sociale, Y, chiedendo che venisse disposta l'ispezione e che, all'esito, venisse nominato un amministratore giudiziario, previa revoca di Y dalla carica di amministratore unico. In via cautelare e provvisoria parte ricorrente aveva chiesto sin dal ricorso introduttivo che venissero adottati i provvedimenti ritenuti opportuni, e che venisse revocato in via cautelare l'amministratore unico ai sensi dell'art. 2476 co 3 cc.

A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto la mancanza di adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili della società, ravvisabile nell'assenza di capacità di pianificazione economica, tesa alla gestione dell'attività, nell'assenza di pianificazione finanziaria e nell'assenza di struttura amministrativa; ha dedotto inoltre il compimento da parte dell'amministratore unico di una serie di illeciti gestori, attuali, ritenuti di gravità tale da integrare presupposto per la revoca dello stesso.

In particolare, il ricorrente ha dedotto che Y, amministratore unico, oltre che di Alfa srl, anche di Beta srl, società dalla prima interamente partecipata; che avesse omesso la nomina dell'organo di controllo di entrambe le società; non avesse tenuto regolarmente il libro dei verbali delle assemblee di entrambe le società; avesse svalutato nei bilanci di esercizio di Alfa del 2022 e 2023 cespiti costituiti dai terreni edificabili siti nel Comune (...), presumibilmente al solo scopo di non fare emergere un utile a fine esercizio; non avesse regolarmente assolto al pagamento degli obblighi tributari e fiscali, risultando una esposizione verso Fisco ed Erario per € 40.790,07; avesse operato negli anni dal 2021 al 2024 numerosi pagamenti per complessivi € 282.000 di creditori della Gamma srl, di cui il resistente Y era pure socio e amministratore unico, con la cassa di Alfa, senza alcuna apparente giustificazione; avesse pagato, con la cassa di Alfa e nonostante la crisi di liquidità di questa, i creditori della controllata Beta srl; avesse illegittimamente licenziato l'unica impiegata di Alfa con ruolo di responsabile amministrativa, così privando la società di adeguati assetti organizzativi; avesse omesso il pagamento delle retribuzioni del ricorrente; avesse omesso il pagamento dei debiti verso fornitori e per tributi della controllata Beta srl, con il rischio di dispersione del principale valore attivo di Alfa, rappresentato dalla quota di partecipazione in Beta.

Si sono costituite le parti resistenti.

Il curatore speciale di Alfa ha ritenuto la sussistenza di talune irregolarità indicative dell'assenza di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, quali: (i) l'omessa nomina dell'organo di controllo sia di Alfa che di Beta, ancorché si trattasse di irregolarità non più attuale; (ii) l'irregolare tenuta dei libri sociali; (iii) le irregolarità contabili denunciate dal ricorrente (ancorché da accertare); (iv) la sussistenza di una situazione debitoria verso l'Erario, anche se non elevata, in quanto sintomatica dell'assenza di un cruscotto di indicatori idoneo a segnalare la situazione di crisi.

Il curatore speciale riteneva, inoltre, che fosse emersa una gestione unitaria da parte dell'amministratore unico delle disponibilità liquide proprie e delle società da lui amministrate, con finanziamento anche a favore di Gamma srl, società questa priva di rapporti di collegamento e di natura commerciale con Alfa.

Concludeva per la fondatezza del ricorso ex art. 2409 cc.

Il resistente Y contestava la sussistenza delle irregolarità lamentate, deducendo che oggetto di censura fossero scelte gestorie insindacabili e sotto altro profilo osservava che si trattasse di circostanze occorse molti anni addietro, difettando quindi il requisito della attualità. Concludeva per il rigetto del ricorso.

Si è inoltre costituito il dott.(...), nominato con decreto del Tribunale di Venezia emesso ai sensi dell'art. 2477 c.c. sindaco unico della società Beta srl, società interamente partecipata da Alfa, anch'essa amministrata, al pari della controllante, da Y, rappresentando di trovarsi nella impossibilità di assolvere all'incarico poiché, nonostante i tentativi svolti, non era stato messo dall'amministratore unico nella condizione di poter visionare la documentazione societaria.

Ritenuto fondato il sospetto delle gravi irregolarità gestorie imputate all'amministratore unico Y, il Tribunale ha disposto ispezione sull'amministrazione della società Alfa srl, nominando ispettore, al quale veniva demandato di verificare gli aspetti relativi alla carenza di adeguati assetti e alla commistione tra le società amministrate dal resistente Y, oltre alla complessiva situazione debitoria e alla regolare tenuta delle scritture contabili e di valutare altresì se vi fosse o meno la necessità di far ricorso a strumenti per prevenire od affrontare la crisi.

All'esito del deposito della relazione ispettiva, il ricorrente X e la società, in persona del curatore speciale, hanno preso atto che le risultanze di detta relazione confermassero la sussistenza delle gravi irregolarità gestorie denunciate, da cui la necessità di nomina di un amministratore giudiziario.

Nel corso del giudizio parte ricorrente ha reiteratamente richiesto l'adozione di provvedimenti urgenti, da principio di revoca cautelare dell'amministratore ex art. 2476 co 3 cc, quindi di *“provvedimenti provvisori finalizzati alla inibizione dei poteri del Resistente di legittimamente disporre dei beni della Società e/o della Controllata” (omissis)*. Al riguardo mette conto osservare che, sotto il primo profilo, il procedimento contenzioso di revoca cautelare dell'amministratore di cui all'art. 2476 co 3 c.c. è incompatibile (e concorrente) con il procedimento di volontaria giurisdizione di cui all'art. 2409 c.c., poiché mentre il primo è volto alla rimozione immediata dell'amministratore, il secondo attua un controllo giudiziario sulla gestione, che non necessariamente deve concludersi con la revoca dell'amministratore. Sotto il secondo profilo si osserva che l'art. 2409 co 4 c.c. prevede che *“Se le violazioni denunciate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata”*. L'adozione dei provvedimenti “provvisori” da parte del Tribunale avviene, quindi, all'esito dell'ispezione, ove risultino conclamate le gravi irregolarità e sempre che dette irregolarità non siano a tal punto gravi da necessitare la revoca dell'amministratore. Il giudizio, quindi, per come strutturato, non consente l'adozione di provvedimenti provvisori interinali.

Tanto premesso, si ritiene sussistano i presupposti di cui all'art. 2409 c.c. per la revoca di Y dalla carica di amministratore di Alfa srl e per la nomina di un amministratore giudiziario.

Come appurato anche dall'ispettore, il resistente Y è amministratore unico oltre che di Alfa srl, sia della società Beta srl, società interamente partecipata dalla prima e soggetta alla direzione e al coordinamento di questa, sia della società Gamma srl.

La società Beta srl è titolare di beni immobili nel comune di (...), tra cui in particolare rilevano un appezzamento di terreno con volumetria edificatoria a destinazione alberghiera e un appezzamento di terreno a destinazione residenziale (omissis).

Partendo proprio dai rapporti intercompany, l'ispettore ha ritenuto che vi siano elementi per poter affermare la sussistenza di una gestione unitaria e promiscua delle società amministrate da Y, dettata da logiche puramente personalistiche.

Tanto Beta quanto Gamma risultano finanziate da Alfa e tra le varie società sono stati riscontrati

pagamenti, che espongono una serie di criticità dal punto di vista della loro legittimità.

In particolare, il credito per finanziamenti a favore di Beta iscritto al bilancio di Alfa al 31/12/2024 risulta superiore ad € 5,5 milioni. Sul punto l'ispettore ha rilevato che detti finanziamenti, oltre ad essere privi di giustificazione, risulterebbero avvenuti in assenza di adeguata pianificazione. Richiamato il disposto di cui all'articolo 2467 c.c. applicabile anche ai finanziamenti "discendenti", ossia i finanziamenti eseguiti dalla controllante che esercita direzione e coordinamento sulla controllata, l'ispettore ha, inoltre, ritenuto "*potenzialmente contestabili*", per violazione della regola della postergazione, le operazioni di rimborso finanziamenti da parte di Beta in favore di Alfa, che risultano dai libri di mastro, di cui l'ultima avvenuta pendente ispezione, per l'ingente importo di € 280.000. Detta somma risulta, poi, essere stata rimborsata da Alfa ai propri soci.

Per quanto riguarda poi i rapporti tra Alfa e Gamma, l'ispettore ha dato conto dei finanziamenti apportati da Alfa a detta ultima società, per i quali ha escluso "*che sia possibile individuare una motivazione economica (che peraltro neppure è enunciata) diversa dalla mera soggezione ad un'unica entità direttiva*" e rispetto ai quali ne ha altresì rilevato l'estraneità all'oggetto sociale, ritenendo sul punto "*manifesta l'antigiuridicità della gestione*".

Sotto un ulteriore e diverso profilo, l'ispettore ha inoltre escluso che la società sia dotata di adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili.

Un primo elemento di rilievo in tal senso è dato dal fatto che la società fosse priva di un organo di controllo, che è stato nominato solo a seguito dell'intervento del Tribunale. Senonché, a prescindere dall'intervento correttivo del Tribunale, sussisteva e sussiste ancora oggi una carenza di strumenti che l'ispettore definisce "*strumenti essenziali e sostenibili (i.e. report mensile, scadenziari, budget e cassa prospettica)*" e in quanto tali ineludibili, anche rispetto ad una PMI qual è Alfa, ai fini dell'adozione di un approccio di tipo prospettico e del monitoraggio e controllo dei rischi aziendali e di una rilevazione tempestiva della crisi aziendale.

In particolare, l'ispettore ha rilevato la carenza del sistema informativo contabile, sotto il profilo della corretta rappresentazione dei fatti aziendali, stante il grave ritardo nella rilevazione degli stessi, la tardiva approvazione dei bilanci, la mancata regolare tenuta del libro cespiti e il mancato aggiornamento dei libri sociali.

L'ispettore ha inoltre rilevato l'assenza di pianificazione dell'operatività aziendale, attesa la mancata elaborazione di un piano industriale, che nello specifico non risulta delineato neppure nelle linee strategiche. Altresì è stata rilevata l'assenza di pianificazione finanziaria, che impedisce di poter rilevare il fabbisogno finanziario correlato allo sviluppo dell'attività sociale, nonostante l'attività esercitata, avendo ad oggetto attività edilizia volta alla costruzione di complessi immobiliari di rilevante cubatura e la riqualificazione di aree del territorio, richieda adeguata pianificazione ed approvvigionamento finanziario.

Alla luce della relazione ispettiva, si evince quindi l'assenza di definizione delle azioni e di programmazione delle tempistiche, oltre che l'assenza di strumenti che permettano di rilevare squilibri finanziari non solo a consuntivo, ma anche, e soprattutto, a livello previsionale, impedendo alla società di monitorare la propria capacità prospettica di far fronte alle obbligazioni.

Anche sul piano organizzativo il dott. (...) ha ritenuto inadeguata la struttura amministrativa della società, oramai incentrata in via esclusiva sulla persona dell'amministratore unico.

L'ispettore ha inoltre rilevato, alla luce della situazione patrimoniale provvisoria al 31 dicembre 2025, la perdita del capitale sociale da parte di Beta e conseguentemente da parte della controllante Alfa e ha dato, altresì, conto della situazione di sostanziale illiquidità in cui versano entrambe le società, le quali non appaiono pertanto in grado di far fronte alle obbligazioni contratte e ai costi correnti, concludendo nel senso di ritenere che la società versi in stato di potenziale crisi, non potendosi valorizzare i valori di presumibile realizzo dell'operazione xy indicati da Y, proprio perché non fondati su una seria pianificazione industriale e finanziaria.

Le risultanze dell'ispezione giudiziale di cui si è dato conto denotano la sussistenza di irregolarità e

carenze gravi ed attuali, frutto di una gestione approssimativa e protratta nel tempo da parte dell'amministratore unico Y, le cui osservazioni alla relazione ispettiva non appaiono idonee a scalfirne la portata.

Ancorché infatti in corso di ispezione sia stato affidato al consulente esterno l'incarico di provvedere ad aggiornare la contabilità e di assistere la società nella redazione dei bilanci, permane una serie di criticità sia dal punto di vista della tenuta delle scritture contabili, sia per quanto riguarda l'assenza di pianificazione strategica e finanziaria, che rappresenta, invece, un elemento di significativa importanza a fronte dell'operatività propria della società e in vista della realizzazione dello sviluppo immobiliare del progetto "xy".

La permanenza di tale incontrollata situazione, frutto di una gestione che ha mostrato la messa in atto di varie operazioni bensì ormai concluse ma nell'insieme del tutto improprie, e che quindi nel complesso è inadeguata, è foriera di (ulteriore) grave danno per la società Alfa s.r.l..

Appare pertanto necessario disporre la revoca dell'amministratore unico e procedere alla nomina di un amministratore giudiziario, al quale viene conferito ogni potere di ordinaria e di straordinaria amministrazione e il quale assumerà le opportune iniziative, se necessario anche di tipo liquidatorio ovvero dirette all'adozione di strumenti di risoluzione della crisi.

Le spese dell'ispezione, da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico di parte ricorrente (ex multis Cass. 388/2025), mentre le spese di lite, determinate secondo valori di contenzioso, sono poste a carico della parte soccombente nei rapporti tra la parte ricorrente, la società e parte resistente. Le spese di lite tra parte ricorrente e il sindaco sono integralmente compensate.

P.Q.M.

visto l'art. 2409 c.c.,

revoca Y dalla carica di amministratore unico di Alfa srl;

nomina amministratore giudiziario il dr. Z;

assegna termine all'amministratore giudiziario di mesi dodici dalla comunicazione del presente provvedimento, per lo svolgimento dell'incarico secondo quanto indicato in parte motiva, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

(omissis).